

Allegato 3 – Schema di Contratto

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione delle risorse residue relative al Fondo di Ingegneria Finanziaria (FIF). Base d'appalto € 146.849,03 (iva esclusa). CIG 6948852612.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE SCHEMA DI CONTRATTO

-----oOo-----

L'anno duemila nel mese di il giorno, ad Ancona, presso gli Uffici della Giunta Regionale - Via G. da Fabriano n. 2/4, avanti a me Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con decreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Strumentali, si sono personalmente costituiti:

la Regione Marche, codice NUTS ITE3, (C.F. 80008630420), rappresentata dal Dott., nato a....., il....., Dirigente della Giunta della Regione Marche, domiciliato per la carica presso la Regione Marche, via Tiziano n. 44 – Ancona, che interviene al presente atto quale Dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, giusta delibera della Giunta regionale n.,

E

Il Sig, nato a il e residente a in via, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante del, C.F. e P. I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di n. prot.con sede legale in, via, n., come risulta dal (certificato della CCAA o - in casi rari – dalla procura generale o speciale) che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Detti signori, maggiori di età e delle cui identità e poteri sono certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue.

PREMESSO:

che in data 31 dicembre 2015 è scaduto il contratto per il servizio di costituzione e gestione di un Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche, avviato con risorse a valere sul POR FESR Marche 2007-2013 intervento 1.4.09.1 e POR FSE Marche 2007-2013, affidato al RTI Unicredit – MedioCredito Centrale Spa (mandataria), + Unicredit Banca di Roma (mandante), poi divenuto "Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.";

che con delibera di giunta regionale in data 4 luglio 2016 n. 677 sono stati stabiliti i criteri per l'utilizzo delle risorse che si sono rese disponibili a seguito del loro utilizzo nell'ambito del Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche di cui al punto precedente;

che le risorse suddette, a tutti gli effetti, sono divenute di esclusiva proprietà regionale secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari dei fondi strutturali 2007-2013 in tema di strumenti finanziari, con vincolo di destinazione al sistema delle piccole e medie imprese;

che, anche al fine di utilizzare al meglio le suddette risorse, si rende necessario avviare una procedura di gara per la gestione corrente delle operazioni pregresse attivate nel periodo di vigenza del contratto dal Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche;

che con decreto del dirigente Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE, in data 4 novembre 2016, n 190, è stata avviata una indagine di mercato ex art. 216, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la gestione delle risorse residue del Fondo ;

che con decreto del, in data, n, è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione delle risorse residue relative al Fondo di Ingegneria Finanziaria (FIF) nei confronti dei soggetti che hanno manifestato interesse;

che con lo stesso decreto di cui sopra è stato approvato, oltre al capitolato speciale di appalto e alla lettera di invito, anche il presente schema di contratto;

che le parti mi dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se, per la sua natura, non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

che con decreto del dirigente ... in data, n ..., che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B", il contratto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato alla società con sede a, per un importo netto di Euro ... (Euro .../...) IVA esclusa;

che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai contro interessati in data ...;

che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016;

che con decreto del dirigente ...n. ...del, che si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "...", l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che, per i servizi oggetto del presente provvedimento non occorre redigere il DUVRI, in quanto, trovandosi in presenza di servizi di natura intellettuale, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto;
2. dai contenuti della lettera di invito;
3. dalle disposizioni del capitolato speciale di appalto;
4. dalla normativa nazionale e regionale applicabile;
5. nonché, per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, dal codice civile vigente.

I documenti di cui ai punti 2) e 3), debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono conservati in originale agli atti della Posizione di funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE.

ARTICOLO 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Fondo, le risorse date in gestione all'aggiudicatario, che si sono rese disponibili a conclusione del periodo di gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria avviato con risorse a valere sul POR FESR Marche 2007-2013 intervento 1.4.09.1 e POR FSE Marche 2007-2013, comprensive delle risorse già impegnate nelle operazioni attivate a titolo di garanzie e concessione di finanziamenti agevolati;
2. Gestore precedente, "Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.", gestore del Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche di cui alla programmazione 2007-2013;
3. Stazione appaltante o Regione, il dirigente della struttura regionale denominata "Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE";
4. Aggiudicatario, la ditta denominata "...";
5. Offerta affidataria, l'offerta economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva allegato al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "...";
6. Responsabile unico della procedura, il dott. Mauro Terzoni nella sua qualità di dirigente della stazione appaltante;
7. Direttore dell'esecuzione, il signor Fabio Travagliati, nella sua qualità di funzionario della stazione appaltante;
8. Appaltatore, il signor ... , nella sua qualità di ... dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, il proprio rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione e obiettivo del presente contratto

Il presente contratto disciplina il rapporto tra la Regione Marche e l'aggiudicatario in merito alla gestione delle risorse del Fondo, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al capitolato speciale di appalto e alla lettera di invito, nonché a tutti gli atti richiamati ed ha data di inizio il e data di completamento

prevista il

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede di lavoro della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga nei confronti dell'amministrazione, all'esatto adempimento della prestazione affidata secondo le modalità, le condizioni ed i termini specificati nei documenti indicati in premessa, in quelli allegati, nonché in conformità alle prescrizioni recate nel presente contratto.

ARTICOLO 4

Dotazione del Fondo e gestione contabile

Le risorse date in gestione all'aggiudicatario corrispondono al saldo contabile al 31 dicembre 2015, equivalente alle risorse finanziarie residue a seguito della costituzione e gestione del Fondo di Ingegneria Finanziaria 2007-2013.

L'esatto calcolo del saldo è riportato nei **rendiconti di gestione** trasmessi alla Regione da "Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.", allegati " ..." al presente contratto, comprensivi del prospetto degli interessi maturati.

La Regione successivamente all'aggiudicazione del servizio, con propri atti o comunicazioni, stabilirà le modalità di trasferimento delle risorse dalla precedente alla nuova gestione, compresa la documentazione esistente relativa alle operazioni attivate.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere svolto in stretta connessione con le indicazioni della Regione cui compete la facoltà di impartire direttive, loro eventuali modificazioni o integrazioni nonché controlli e verifiche.

Per le nuove operazioni attivate successivamente al 31 dicembre 2015, valgono le disposizioni attuative emanate dalla Regione per ciascuno degli interventi, come indicato all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto.

La Regione, con propri atti, stabilisce l'utilizzo e la destinazione delle risorse che si renderanno libere per le garanzie e per le rate rimborsate dei finanziamenti agevolati, secondo quanto indicato dalla delibera di giunta regionale n. 677 del 4 luglio 2016 "POR FESR e POR FSE Marche 2007/2013 – Approvazione della Relazione finale di gestione del Fondo di ingegneria Finanziaria (FIF) intervento 1.4.1.09.01".

Le risorse affidate in gestione, temporaneamente non utilizzate e giacenti nel conto, fatte salve diverse indicazioni da parte della Regione, devono essere impiegate dall'aggiudicatario in operazioni finanziarie esenti da rischi (esempio depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato con rating pari almeno ad AA). Al fondo devono essere accreditati tutti i proventi derivanti dalla sua gestione finanziaria.

Le somme rivenienti dalla estinzione delle garanzie, del rimborso dei finanziamenti agevolati così come gli interessi maturati sulle giacenze del Fondo – al netto degli oneri o tributi dovuti secondo la normativa vigente e direttamente legati alla gestione del Fondo o alle operazioni da questo effettuate, andranno a ricostituire e/o incrementare la dotazione del Fondo.

Successivamente al passaggio della gestione dal gestore precedente all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà versare quota parte delle risorse regionali corrispondenti alla cifra totale delle commissioni di gestione per i cinque anni, rappresentato dall'offerta economica dallo stesso proposta, in un c/c di Tesoreria Regionale aperto presso la Banca Marche di Ancona IBAN n. IT12N060550260000000003740, causale "ONERI DI GESTIONE FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA2017/2020".

Tali risorse saranno utilizzate annualmente dalla Regione per la liquidazione dei compensi a titolo di commissioni di gestione.

Il mancato versamento delle risorse complessive per far fronte alle commissioni di gestione da parte dell'aggiudicatario rappresenta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 17 del presente contratto.

La Regione mantiene la titolarità delle risorse trasferite all'aggiudicatario, che ha il compito di gestirle nei modi e tempi previsti dal presente contratto e dal bando di gara.

Le risorse dovranno essere versate su un conto dedicato dell'aggiudicatario.

Le coordinate del conto saranno comunicate immediatamente alla Regione al momento dell'apertura, unitamente alle generalità di tutte le persone fisiche abilitate ad operarvi. Ogni eventuale modificazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Regione.

Il conto bancario suddetto, quale conto bancario fruttifero, è intestato all'aggiudicatario per conto e nell'interesse della stazione appaltante ed è utilizzato esclusivamente per realizzare le operazioni connesse all'esecuzione dell'iniziativa, in conformità alle previsioni del presente contratto. Ogni operazione sul conto bancario è eseguita da soggetti debitamente autorizzati dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario gestisce il Fondo:

- Attraverso una contabilizzazione separata delle risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione: il Fondo costituisce un'autonoma gestione presso il soggetto aggiudicatario che rileverà tutte le operazioni attive e passive ad esso inerenti mediante appostazioni specifiche nei conti d'ordine della sua situazione patrimoniale;
- Adottando un'opportuna codifica così da assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate a valere sulle risorse regionali;
- In conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza nonché di terzietà (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 3 e s.m.i.), autonomia, indipendenza e separatezza nei confronti dei destinatari finali;

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:

- raccogliere e mantenere la documentazione che comprova l'ammissibilità dei progetti;
- gestire e monitorare la corretta esecuzione dei contratti di finanziamento;
- notificare alla Regione gli eventi di inadempienza, irregolarità, ecc. che pregiudichino la corretta esecuzione del sostegno.

Contestualmente all'apertura del conto corrente dedicato l'aggiudicatario rilascerà mandato irrevocabile per il versamento integrale di tutte le giacenze del conto alla Regione dietro semplice richiesta di quest'ultima, che potrà avvenire in caso di risoluzione del presente contratto ovvero di revoca degli atti inerenti alla gestione del Fondo, ovvero di motivato sospetto di gravi irregolarità gestionali da parte dell'aggiudicatario, ovvero nel caso di cui all'art.18. Il mandato irrevocabile dovrà essere incondizionato ed i predetti limiti alla richiesta di riversamento varranno esclusivamente nel rapporto interno tra la Regione e l'aggiudicatario.

Alla scadenza del servizio, l'aggiudicatario assicura la restituzione delle risorse dovute alla Regione, nelle modalità che la stessa comunicherà con apposito atto.

ARTICOLO 5

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario e presa in carico della gestione

L'aggiudicatario svolge i servizi secondo quanto indicato al paragrafo 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora l'aggiudicatario del servizio oggetto della presente gara sarà soggetto diverso dal gestore precedente, il passaggio delle risorse e di tutta la documentazione esistente avverrà secondo specifiche indicazioni impartite dalla Regione.

Il calcolo nel dettaglio delle risorse residue e delle operazioni da affidare all'aggiudicatario verrà effettuato al momento dell'avvio del servizio di cui alla presente gara, sulla base dei rendiconti di gestione trasmessi dal gestore precedente alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 6

Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi/non trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle

specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, con particolare riferimento alle norme nazionali e comunitarie applicabili all'oggetto del servizio come specificamente menzionate al punto 1.3 del Capitolato Speciale;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati. Nello specifico, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere con cadenza semestrale alla Regione i dati relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni gestite dal Fondo;
- e) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7

Durata, proroghe e sospensioni

Le attività oggetto del presente atto devono essere ultimate entro il termine di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della prestazione.

Il contratto non può essere unilateralmente e tacitamente rinnovato. In accordo tra le parti potrà essere rinnovato alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al completamento di tutte le attività oggetto dell'affidamento.

La prestazione ha inizio, previa autorizzazione del responsabile unico della procedura, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna della prestazione redatto in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni.

La sospensione, così disposta, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'hanno determinata.

L'aggiudicatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la stazione

appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposita controversia, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni nei limiti e con gli effetti che seguono.

In tale ipotesi, il responsabile unico della procedura determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto alla sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni affidate, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'impresa può richiedere lo scioglimento del presente atto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili al soggetto aggiudicatario, la sua durata non è computata nel tempo fissato dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate.

Per la sospensione dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la causa, non spetta al soggetto aggiudicatario alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 9

Controlli

Le Parti si danno atto che, in relazione al rapporto disciplinato con il presente contratto, compete alla Regione l'esercizio di tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo ad essa attribuiti in conformità alla normativa comunitaria ed alla normativa nazionale applicabile. In particolare, si dà atto che la Regione ha la potestà di disporre, in ogni tempo, verifiche ed accertamenti sull'andamento dell'iniziativa.

ARTICOLO 10

Garanzie

L'aggiudicatario garantisce la piena proprietà dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

La suddetta garanzia è prestata in proprio dall'aggiudicatario anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'aggiudicatario e le ditte prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente atto.

La stazione appaltante e l'aggiudicatario convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicatario alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione

appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto.

La garanzia viene allegata al presente atto sotto la lettera "".

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto espressamente previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11

Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo le disposizioni che seguono.

La verifica di conformità ha lo scopo di verificare e certificare che la prestazione complessiva oggetto del presente atto sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del presente atto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

La verifica di conformità ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla documentazione di accettazione e da quella giustificativa degli acconti corrisposti a termini del presente atto, corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto e che gli oneri posti a carico dell'appaltatore siano stati espletati tempestivamente e diligentemente.

La verifica di conformità comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dal presente atto e dalle leggi di settore.

L'organo di verifica della conformità viene nominato dalla stazione appaltante.

La verifica di conformità deve essere ultimata non oltre sessanta giorni solari dalla ultimazione della prestazione.

In caso di discordanza fra la documentazione contabile compilata per il pagamento degli acconti in corso di esecuzione e lo stato di fatto, la verifica di conformità viene estesa al fine di apportare le opportune rettifiche alla rata di saldo.

Delle eventuali visite di verifica di conformità sono redatti singoli processi verbali.

Ultimate le proprie operazioni, qualora ne ravvisi i presupposti, l'organo di verifica di conformità emette il relativo certificato.

Il responsabile unico della procedura trasmette il certificato di verifica di conformità all'appaltatore per la sua accettazione.

Nel caso in cui l'organo di verifica di conformità non ravvisi i presupposti per l'emissione del relativo certificato, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico della procedura, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra.

La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, delibera sull'ammissibilità del certificato di verifica di conformità e sulle domande dell'appaltatore. Alla data di approvazione del certificato di verifica di conformità si procede, alla liquidazione del saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

ARTICOLO 12

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale per l'intera durata del contratto, fisso e onnicomprensivo, al netto dell'IVA, riferito all'esatto adempimento delle prestazioni affidate, è pari a €..... (...../00).

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri, salvo nel caso in cui sia necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, come previsto dal successivo art. 14.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA, se dovuta.

Le risorse necessarie al pagamento delle commissioni di gestione sono reperite secondo le modalità indicate all'articolo 4 del presente contratto.

ARTICOLO 13

Pagamenti

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento della commissioni di gestione, in rate annuali posticipate, al 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento è subordinato alla accettazione della prestazione eseguita dall'aggiudicatario da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente articolo.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione .

Il pagamento del saldo del corrispettivo viene disposto solo all'esito positivo delle attività di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa; sarà pertanto corredata da una sintesi delle attività svolte nell'anno precedente.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti :

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli

Le fatture dovranno essere intestate alla _____, Via _____, n. ____, CAP ____, Ancona, P. IVA _____, e spedite alla _____, Via _____, n. ____, CAP ____, Ancona.

(N.B. clausola da inserire nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I.)

In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI o soggetto equivalente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nello Schema di Contratto.

In particolare, i singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture cui si

riferisce.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006 e s.m.i. Le fatture emesse dall'aggiudicatario ai fini del presente articolo, qualora munite di espresso nulla osta a firma del responsabile della procedura, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del decreto legislativo 50/2016.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'aggiudicatario potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 14

Varianti

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano derivate da obiettive circostanze e purché la relativa eventuale spesa non superi il quinto del corrispettivo e trovi copertura nella somma già stanziata per l'aggiudicazione del contratto.

Al di là di questo limite l'aggiudicatario ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite, a termini del presente atto. Ove l'aggiudicatario non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;
- b) cause imprevedute e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto;

In presenza delle situazioni sopra indicate, il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante, può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

L'aggiudicatario risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione delle prestazioni a causa di carenze a lui ascrivibili.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

ARTICOLO 15

Subappalto

Il subappalto è consentito nel rispetto della normativa sugli appalti.

ARTICOLO 16

Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera fino all'1% (uno per cento) calcolata sul valore delle commissioni di gestione, come indicate

all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto, salvo il risarcimento dell'eventuale o maggior danno.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo è computato in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove nominato.

ARTICOLO 17

Risoluzione

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della prestazione e rimane in vigore nei cinque anni successivi, salvo il verificarsi di un evento risolutivo che non sia stato sanato dall'aggiudicatario

La Regione potrà dichiarare risolto il presente contratto di diritto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, accertata dal direttore dell'esecuzione, con conseguente diritto alla restituzione immediata delle risorse da essa conferita nel Fondo, al lordo di eventuali plusvalenze ed in ogni caso con rivalutazione, indipendentemente dalla presenza della corrispondente liquidità nel Fondo.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

ARTICOLO 18

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la

continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ARTICOLO 19

Danni e responsabilità civile

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 20

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ARTICOLO 21

Condizione risolutiva

(nel caso non siano pervenute le informazioni prefettizie di cui in premessa)

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

ARTICOLO 22

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 23

Riservatezza

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Regione Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Marche, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'aggiudicatario alla Regione Marche avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati. Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

REGIONE MARCHE
IL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE COMUNITARIE E
AUTORITA' DI GESTIONE FESR E FSE

L'APPALTATORE

(Dott. _____)

(_____)

L'UFFICIALE ROGANTE
DELLA REGIONE MARCHE

(_____)

Il presente atto si compone di n. facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE
DELLA REGIONE MARCHE

(_____)
